

Capitolo Tredicesimo

La revocazione della donazione

di TIZIANA MONTECCHIARI

SOMMARIO: 1. La natura giuridica della revocazione – 2. La revocazione della donazione per ingratitudine – 3. La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli – 4. Effetti della revocazione

1. La natura giuridica della revocazione

La revocazione della donazione è disciplinata negli artt. 800-808 c.c. ed è generalmente definita quale diritto *ex lege* attribuito al donante e ai suoi eredi al fine di ottenere l'inefficacia della donazione nelle ipotesi di ingratitudine o sopravvenienza di figli¹.

Le ragioni di tale previsione sono – senza dubbio – legate alla tutela di interessi superiori, di natura morale e familiare e la fattispecie si sostanzia in una inefficacia sopravvenuta della donazione.

Per quanto attiene alla natura giuridica della revocazione, si discute circa la sua qualifica di diritto potestativo, in considerazione del potere attribuito dalla legge al donante di rendere inefficace la donazione².

La maggioranza della dottrina³ ritiene che la disposizione non rappresenti un autentico **diritto potestativo**, poiché il suo esercizio non dipende dal mero arbitrio del donante, ma dal verificarsi di una delle due circostanze previste dalla legge, sopravvenute al perfezionamento del contratto: ingratitudine del donatario e sopravvenienza di figli, ed inoltre la revocazione rende inefficace la donazione solo dopo la pronuncia giudiziale di natura costitutiva che abbia accertato l'esistenza e la fondatezza dei presupposti sui quali si fonda l'azione medesima.

Tuttavia, posto che per ottenere gli effetti derivanti dall'esercizio di un qualunque diritto potestativo previsto dal nostro ordinamento, è necessario comunque l'intervento del giudice, tale diritto si caratterizza proprio per l'unilateralità della legittimazione e per la produzione forzosamente di effetti giuridici su sfere giuridiche altrui, senza la possibilità di un

¹ CARNEVALI, *Le donazioni*, in *Tratt. Rescigno*, 6, Torino, 1997, 588; A. PALAZZO, *La revocazione per ingratitudine*, in BONILINI (diretto da), *La donazione*, Torino, 2001, 1107; A. PALAZZO, voce «Donazione» in *Digesto/civ.*, VII, Torino, 1991, 161; CATAUDELLA, *Successioni e donazioni. La donazione*, in *Tratt. Bessone*, V, Torino, 2005, 151 ss.

² A. PALAZZO, voce «Donazione», cit., 161.

³ TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1956, 558; SALY. ROMANO, voce «Revoca», in *Novissimo Dig.*, XV, Torino, 1968, 810; CARNEVALI, *op. cit.*, 590.

intervento ostativo di questi⁴, condizioni che sembrano puntualmente ricorrere anche nella fattispecie in esame, e pertanto non pare debba escludersi la natura giuridica di diritto potestativo della revocazione *ex* art. 800 c.c.⁵.

Facoltà di
«revocare»
la donazione

Peraltro, il fatto di avvicinare la revocazione al diritto potestativo si può spiegare con la possibilità, ovvero con la **facoltà**, di rinunciare all'azione, successivamente al verificarsi di uno dei presupposti posti a suo fondamento, per cui il donante non è obbligato dalla legge sempre e comunque a revocare, bensì è libero di scegliere – nella consapevolezza dei fatti che lo legittimerebbero ad avvalersene – di non avviare l'azione e pertanto di perdonare l'offesa, nell'esclusivo ambito della propria sfera personale di discrezionalità.

Tale scelta può avvenire anche per fatti concludenti, attraverso cioè, un comportamento inequivocabile dal quale emerga la precisa volontà di ugualmente beneficiare, nonostante la conoscenza delle circostanze che legittimerebbero il donante all'azione.

Altri avvicina la revocazione della donazione ad un vero e proprio negozio unilaterale di revoca⁶ – pur non qualificandolo diritto potestativo – oppure viene qualificata come fattispecie di inefficacia in senso stretto per il fatto che il legislatore ha scelto uno strumento che si avvicina alla **risoluzione**, pur sempre unilaterale, del contratto per mezzo del quale sarebbe intervenuto per contrastare un difetto funzionale della causa di liberalità⁷.

Altri, diversamente, inquadra la revocazione quale effettiva risoluzione del contratto per causa sopravvenuta, e non per difetto funzionale della causa, distinguendola sia dalla invalidità, la quale suppone un vizio del contratto, sia dalla rescissione la quale, invece, postula un difetto coevo al contratto⁸.

La revocazione rappresenta, pertanto, un'ulteriore ipotesi tipica di risoluzione a **struttura unilaterale** del contratto, di natura potestativa e prevista per iniziativa di una sola parte, azionabile solo in presenza di condizioni specifiche previste dalla legge, con una sentenza giudiziale di natura costitutiva che chiude l'*iter* procedimentale di tale azione⁹.

⁴ MONTECCHIARI, *I negozi unilaterali a contenuto negativo*, Milano, 1996, 8 ss.

⁵ Gli studi condotti in tema di diritto potestativo hanno delineato, in generale, la mancanza di una precisa delimitazione concettuale del contenuto di tale figura (NATOLI, *Il diritto soggettivo*, Milano, 1943, 101; CARPINO, *L'acquisto coattivo dei diritti reali*, Napoli, 1977, 77; SANGIORGI, *Rapporti di durata e recesso ad nutum*, Milano, 1965, 167), tanto da sostenere, da parte di alcuni, dubbi sulla sua stessa configurabilità: fra gli altri, SANTI ROMANO, *Potere, potestà*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947, 172; M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1958, 248.

⁶ SALV. ROMANO, *op. cit.*, 809.

⁷ SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1989, 263.

⁸ TORRENTE, *op. cit.*, 554; BRONDI, voce «Donazione», in *Novissimo Dig.*, VI, Torino, 1957, 251.

⁹ Sull'argomento, cfr. anche IACOVINO, TAVASSI, CASSANDRO, *La donazione*, Milano, 1996, *passim*.

Altri ritiene che la revocazione, in particolare quella per ingratitudine, sia una forma di **sanzione**¹⁰ non per una mancata dimostrazione di riconoscenza da parte del donatario che non trova alcun fondamento giuridico, bensì per una valutazione di condotte riprovevoli del donatario nei riguardi del donante, prive di giustificazioni e come tali giudicate in modo sfavorevole dall'ordinamento e quindi sanzionabili attraverso la eliminazione degli effetti vantaggiosi che il donatario ha ottenuto attraverso tale donazione¹¹.

**Volontà
unilaterale
del
donante**

La peculiarità dell'istituto si riscontra nella circostanza che, pur essendo la donazione un contratto, questo può essere reso inefficace per volontà unilaterale e discrezionale del donante, sia pure in casi tipici e al verificarsi di determinati fatti.

Da precisare che la revocazione non opera a mero arbitrio del donante, ma nella sua discrezionalità potestativa e per questo deve escludersi che la norma rappresenti una deroga al principio dell'irrevocabilità della donazione¹².

Quindi, rappresenta un potere attribuito al donante di **azionare una tutela** che fonda la sua *ratio* in un fatto sopravvenuto alla conclusione del contratto, patologico ed incompatibile con l'intento liberale, cioè l'ingratitudine del donatario che contrasta pertanto con la funzione stessa della donazione.

Tale effetto può essere eliminato per scelta libera del donante rendendo inefficace in via sopravvenuta il contratto, con funzione analoga a quella svolta dalla risoluzione, cui viene tendenzialmente assimilato l'istituto in esame¹³.

Le donazioni sottratte alla revocazione sono quelle di cui all'art. 805 c.c., ovvero le remuneratorie, in quanto sono fondate su sentimenti di gratitudine del donante e non sono ritenute per ciò idonee a configurare la nascita di sentimenti uguali, ma di segno opposto¹⁴.

¹⁰ CATAUDELLA, *op. cit.*, 151.

¹¹ Nega la funzione sanzionatoria della revocazione per ingratitudine TORRENTE, *op. cit.*, 558, qualificandola, invece, come *jus poenitendi* attribuito al donante; peraltro la funzione sanzionatoria della revocazione in oggetto non contrasta con la natura risolutoria della medesima, come affermato dal SANTORO PASSARELLI, *op. cit.*, 263; ritiene la revocazione per ingratitudine affine alla risoluzione SBORDONE, *Riflessioni sulla revocazione della donazione a causa di ingratitudine*, in AA.Vv., *Le liberalità alle soglie del terzo millennio*, Napoli, 2003, 103.

¹² MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1957, 38.

Richiamano l'orientamento per il quale la revocazione rappresenta una vera e propria revoca anche G. SCOGNAMIGLIO, *La revocazione delle donazioni*, in RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, II, Padova, 1994, II, 362; PASQUALINI, *La revocazione della donazione per ingiuria*, nota a Cass., 28 agosto 1997, n. 8165, in *Notariato*, 1998, 125; A. PALAZZO, *Atti gratuiti e donazioni*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 2000, 510.

¹³ SBORDONE, *Riflessioni sulla revocazione della donazione*, in AA.Vv., *Le liberalità alle soglie del terzo millennio*, cit., 595.

¹⁴ Cass., 29 novembre 1983, n. 7170, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1835, con nota di COSTANZA.

Altresì, sono sottratte alla revocazione le donazioni obnuziali, *ex art.* 785 c.c., in considerazione della prevalente tutela dell'interesse alla costituzione della famiglia, che proprio attraverso tale fattispecie di donazione il disponente aveva inteso perseguire¹⁵.

2. La revocazione della donazione per ingratitudine

Revoca per ingratitudine e donatario

Attraverso la revoca per ingratitudine, l'ordinamento ha previsto la possibilità per il donante di eliminare valore giuridico al contratto per fatti riguardanti il donatario che si siano verificati successivamente alla sua conclusione.

In considerazione degli interessi coinvolti, cioè, il legislatore ha inteso contrastare l'atteggiamento del donatario non perché non abbia mostrato riconoscenza, pur moralmente dovuta, nei riguardi del donante, ma per il fatto che abbia, invece, posto in essere comportamenti particolarmente riprovevoli, negativi e penalmente rilevanti nei di lui confronti, tanto da essere questi garantito contro tali eventualità proprio attraverso l'azione di revocazione per ingratitudine.

È anche bene precisare come tale «ingratitudine» opportunamente non sia rimessa alla valutazione personale e soggettiva del donante, ma la legge ha previsto alcune **cause tassative** solo in base alle quali è possibile attivare il rimedio *ex art.* 801 c.c.

Infatti, la norma è combinata con il disposto dell'art. 463, nn. 1-3, c.c. in materia di indegnità a succedere e, precisamente, stabilisce che la domanda al fine di ottenere una sentenza di revocazione per ingratitudine può essere attivata quando il donatario abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un ascendente o discendente del medesimo, oppure abbia egli commesso in danno di tali persone un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio, oppure il medesimo abbia ingiuriato gravemente il donante, o arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio o si sia rifiutato di prestare gli alimenti cui era obbligato, ovvero quelli cui era tenuto in ragione dell'esistenza di vincoli familiari *ex artt.* 433, 436 c.c.¹⁶.

Non dà luogo a revocazione l'omicidio colposo o commesso per eccesso di legittima difesa e quello preterintenzionale, e la revoca non è, altresì, ammessa qualora ricorra una delle cause che escludono la punibilità del soggetto.

¹⁵ CARNEVALI, *op. cit.*, 589.

¹⁶ Ovvero, se il donatario sia: coniuge, figlio legittimo, legittimato, naturale, o adottivo o, in mancanza di tali soggetti, discendente prossimo, anche naturale; genitore e in mancanza, ascendente prossimo, anche naturale, adottante, genero o nuora, suocero o suocera, fratello, sorella germani o unilaterali.

L'ingiuria grave è, invece, prevista solo nei confronti del donante e problemi di non facile soluzione sono emersi nel momento in cui è stato necessario definire, nel silenzio della legge, il concetto di **ingiuria** nella materia che ci occupa, ovvero sotto il profilo civilistico.

Quindi, si è stabilito che l'ingiuria contro il donante ricorra quando sia rivolta all'onore e al decoro del donante, e al suo patrimonio morale ed affettivo, in genere, quindi anche la sua pubblica stima e la sua dignità.

Revocabilità per ingiuria grave

Infatti, la giurisprudenza ha recentemente precisato¹⁷ come l'ingiuria grave richiesta ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento.

D'altra parte, invece, si è esclusa l'ipotesi di ingiuria grave verso il donante nella circostanza di un rifiuto del donatario di acconsentire alla richiesta del donante di vendita dell'immobile oggetto di donazione, equivalendo ad una pretesa di restituzione del bene, in mancanza dei presupposti legali per una revocazione¹⁸.

Quindi la valutazione del requisito dell'ingiuria grave è in rapporto all'ambiente sociale in cui **quel donante** è inserito e in **quel determinato momento**, in considerazione anche della sua personalità¹⁹.

Infatti, la giurisprudenza ha recentemente ribadito²⁰ come l'ingiuria grave che l'art. 801 c.c. prevede quale motivo di revocazione della donazione, consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune.

In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che integrasse gli estremi dell'ingiuria grave la condotta della moglie che aveva intrattenuto per un lungo tempo una relazione extraconiugale con modalità oggettivamente irriguardose nei confronti del coniuge, sfociata nell'abbandono della famiglia nonostante la presenza dei figli.

¹⁷ Cass., 24 giugno 2008, n. 17188, in *Mass. Giust. civ.*, 2008, 6.

Sulla stessa linea interpretativa, già Cass., 5 aprile 2005, n. 7033, in *Dir. e Giust.*, 2005, 17, 25.

¹⁸ Cass., 16 marzo 2004, n. 5333, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, 3.

¹⁹ Cass., 5 novembre 1990, n. 10614, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 676; App. Roma, 12 luglio 1990, in *Arch. civ.*, 1991, 299; App. Reggio Calabria, 4 marzo 1991, in *Giur. merito*, 1993, 57; Trib. Spoleto, 3 marzo 1994, *Rass. giur. umbra*, 1994, 689.

²⁰ Cass., 28 maggio 2008, n. 14093, in *Guida dir.*, 2008, 30, 58.

Mentre, non giustificano la revoca quei comportamenti del donatario, quali interruzione degli studi, uso di sostanze stupefacenti o commissione di reati, che, pur potendo provocare sofferenza nella persona del donante, non sono rivolti direttamente a colpire la sua dignità²¹.

La gravità dell'ingiuria, in rapporto alle variabili indicate, è rimessa al giudice di merito²².

**Condotta
del donatario**

Il comportamento del donatario che acquista profilo ingiurioso ed offensivo deve essere valutato secondo **criteri di normalità**, ovvero non è stata, ad esempio, qualificata offensiva o ingrata ai sensi dell'art. 803 c.c., la condotta del donatario che ha scelto, per suoi motivi personali e patrimoniali, di alienare l'immobile ricevuto in donazione, poiché tale scelta è espressione della sua autonoma libertà negoziale e non si ritiene, altresì, sottoposto alla disciplina della revoca il comportamento del donatario contro il donante al fine di far cessare, invece, una sua condotta riprovevole ingiustificata nei riguardi del beneficiario²³.

Ugualmente irrilevanti, sotto il profilo giuridico, ai fini dell'applicazione dell'art. 803 c.c. sono le condotte moralmente devianti o riprovevoli assunte successivamente al contratto dal donatario, quali l'aver intrapreso una convivenza con persona dello stesso sesso nell'abitazione oggetto di donazione, o l'aver iniziato ad assumere stupefacenti o l'aver intrapreso attività delinquenti, poiché si è ritenuto, nei singoli casi di specie, che tali condotte non sono state poste in essere allo scopo di offendere intenzionalmente e in via diretta il donante, e non dimostrano una posizione di animosità del donatario contro il medesimo²⁴.

La giurisprudenza ha, infatti, escluso²⁵ sulla base di tale contesto argomentativo, la sussistenza degli estremi dell'ingratitude nel comportamento del donatario che aveva schiaffeggiato per due volte la madre donante, essendo l'episodio maturato a seguito di provocazione in un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti.

È stata considerata, altresì, irrilevante ai fini della individuazione dell'ingiuria grave di cui alla norma in commento, l'invettiva di «ladro e truffatore» attribuita dal donatario al donante senza riferimento ai motivi che possano giustificare simile espressione e nel contesto di una separazione

²¹ Cass., 5 novembre 2001, n. 13632, in *Giust. civ.*, 2002, I, 2838; Cass., 29 maggio 1998, n. 5310, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce «Donazione», n. 18.

²² Cass., 16 marzo 1973, n. 754, in *Mass. Giur. it.*, 1973, 272.

²³ Cass., 5 novembre 2001, n. 13632, in *Giust. civ.*, 2002, cit.; Cass., 25 febbraio 1987, n. 2003, in *Dir. fam.*, 1987, 613.

²⁴ Cass., 16 marzo 2004, n. 5333, cit.; Cass., 1° gennaio 1990, n. 10614, in *Giur. it.*, I, 1, 676.

²⁵ Cass., 5 aprile 2005, n. 7033, cit.

personale fra coniugi, per cui è stata respinta la domanda di revocazione avanzata dal donante coniuge²⁶.

Un'ulteriore ipotesi in cui si è esclusa la configurazione dell'ingiuria grave ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine è stata quella del comportamento della figlia donataria la quale aveva interrotto gli studi e aveva assunto una condotta inidonea alla preparazione del suo futuro, poiché la Suprema Corte non aveva ritenuto che tale condotta si fosse sostanziata in una diretta aggressione del patrimonio morale del donante genitore, né poteva rappresentare atteggiamento di malanimo della figlia nei suoi riguardi²⁷.

**Donatario
incapace
di intende-
re e di
volere**

Infine, la condotta riprovevole del donatario incapace di intendere e di volere contro il donante, mancando l'intenzionalità, non può essere considerata presupposto per l'operatività dell'art. 801 c.c.²⁸.

Anche se la giurisprudenza di merito²⁹ ha precisato che la richiesta di interdizione del donante avanzata dal donatario può costituire causa di revocazione per ingratitudine, configurandosi come ingiuria grave, solo laddove vi sia la piena consapevolezza da parte del richiedente della piena capacità di intendere e di volere del donante e l'unico fine sia quello di danneggiare il donante medesimo.

La mancata prestazione di cura ed assistenza da parte del donatario in occasione della malattia del donante non costituisce causa di revocazione della donazione, occorrendo a tal fine che ricorrano altresì i presupposti per la denenza degli alimenti da parte del donatario.

Tuttavia, a parere di chi scrive, la condotta del donatario di non prestare cura e assistenza morale e/o materiale al donante che ne ha bisogno, indipendentemente dalle condizioni previste per il diritto agli alimenti, valutata in un determinato contesto sociale ed affettivo, potrebbe costituire ingiuria nel momento in cui – a tale condotta – si aggiunga un volontario disprezzo e disinteresse reiterato verso la persona che, invece, lo ha beneficiato.

Sono elevati a causa di revocazione anche i fatti ingiuriosi compiuti da altri su incarico del donatario o comunque dal medesimo approvati o avallati o non impediti, atteggiamenti che fanno rientrare tali fatti «oggettivamente» nell'ambito ascritto al donatario³⁰.

Per quanto concerne l'ipotesi di revocazione per doloso pregiudizio al patrimonio del donante, risulta necessario che tale danno sia stato arrecato non per colpa, bensì intenzionalmente e solo nei confronti del donante.

²⁶ App. Perugia, 3 febbraio 1998, in *Nuovo dir.*, 1999, 665.

²⁷ Cass., 5 novembre 1990, n. 10614, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 676.

²⁸ Cass., 21 febbraio 1968, n. 591, in *Rep. Foro it.*, 1968, voce «Donazione», n. 23.

²⁹ Trib. Napoli, 21 giugno 2004, in *Giur. napoletana*, 2004, 345.

³⁰ App. Firenze, 8 giugno 1954, in *Giur. toscana*, 1954, 592.

La giurisprudenza ha, peraltro, sottolineato come una ipotesi di pregiudizio al patrimonio del donante sia stata raffigurata da un'**appropriazione indebita** di somme da parte del donatario, specificando come l'intenzionalità doveva essere individuata nel fatto da cui il grave pregiudizio è derivato, ma non anche necessariamente da una specifica intenzione di arrecare grave pregiudizio al patrimonio del donante, che potrebbe anche mancare³¹.

Pericolo di danno per il donante

Appare incontrovertibile come la valutazione del danno nell'ipotesi di doloso pregiudizio deve essere effettuata in concreto, ovvero tenendo conto anche dell'entità del patrimonio del donante e dell'entità del danno, precisando che deve trattarsi di pregiudizio concreto, non essendo sufficiente l'aver costituito – da parte del donatario – un mero pericolo di danno, come aver costretto a firmare avalli o garanzie personali al donante, se poi – in concreto – egli non è stato chiamato all'adempimento³²: la fattispecie potrà rientrare, invero, in altra ipotesi di reato o di condotta sanzionata dall'ordinamento, ma si sottrae alle disposizioni in esame.

L'ipotesi di revocazione per indebito rifiuto di prestare gli alimenti dovuti da parte del donatario al donante si configura non quando il beneficiario non può adempiere per difficoltà materiali ed economiche proprie, o per circostanze attendibili che lo fanno dubitare dell'esistenza dell'obbligo, ma qualora egli sia consapevole dell'obbligo ed in grado di adempierlo, ma non intende soddisfarlo³³.

La legge prevede, *ex art.* 802 c.c., che il termine per agire in revocazione per ingratitudine sia di un anno dal giorno in cui il donante sia venuto a conoscenza del fatto che legittima la revocazione medesima o, nell'ipotesi di omicidio volontario del donante, il termine per l'azione decorre dal giorno in cui gli eredi hanno avuto conoscenza della causa di revocazione.

La maggioranza della dottrina³⁴ ritiene si tratti di un termine di **decadenza**, così che non trovano applicazione le norme relative alla interruzione e alla sospensione della prescrizione in coerenza con l'esigenza di tutelare certezza e definitività dei rapporti giuridico-contrattuali.

Così si pone anche la giurisprudenza³⁵, la quale ha affermato che il termine di un anno previsto dall'art. 802 c.c. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine è termine di decadenza e non di prescrizione.

³¹ App. Bari, 3 febbraio 1954, in *Rep. Foro it.*, voce «Donazione», nn. 80 e 81.

In dottrina cfr. anche GARDANI CONTURSI LISI, *Delle donazioni*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, sub art. 769-809, Bologna-Roma, 1976, 489.

³² BALBI, *La donazione*, in *Tratt. Grosso-Santoro Passarelli*, Milano, 1964, 89.

³³ Cass., 17 maggio 1968, n. 1557, in *Foro it.*, 1968, I, 1784.

³⁴ SANTORO PASSARELLI, *op. cit.*, 105; TORRENTE, *op. cit.*, 567; BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1961, 1066.

³⁵ Cass., 30 marzo 1995, n. 3795, in *Giust. civ.*, 1996, I, 819.

La conoscenza della causa di ingratitudine si deve ritenere ottenuta quando il donante o i suoi eredi ne abbiano acquisito cognizione compiuta³⁶, non necessariamente una certezza giuridica.

**Termine di
decadenza
per la re-
vocazione**

In proposito, la giurisprudenza³⁷ ha precisato come in tema di domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, il termine di decadenza di un anno, previsto dall'art. 802 c.c., decorre da quando il donante è pienamente consapevole del compimento da parte del donatario dei fatti che legittimano la revoca della donazione e, pertanto, nel caso di spoglio dell'usufrutto riservato su immobile donato, il termine per la domanda stessa può farsi decorrere dal deposito per la reintegra in possesso, anziché dal perpetrato spoglio.

Tuttavia, è bene precisare che la valutazione circa la certezza del fatto che legittima la revocazione dipende anche dal **tipo di fatto** verificatosi, ovvero qualora, si versi, ad esempio, in una delle ipotesi di omicidio volontario, la notizia da parte degli eredi del donante del fatto dell'omicidio e del nome del suo autore non sarebbero elementi sufficienti per attivare l'azione, ma l'accertamento deve estendersi a ulteriori vari elementi dell'illecito penale che solo il magistrato potrà effettuare.

Ciò significa che la legge, in alcune circostanze come quella in esempio, non può rimettere allo stesso donante la possibilità di stabilire con certezza se l'omicidio effettuato dal donatario costituisca o meno fatto penalmente punibile e quindi, legittimare poi l'azione di revocazione.

Se infatti l'erede fosse obbligato a promuovere l'azione entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto (omicidio del donante), sarebbe necessario procedere alla sospensione del processo civile finché non si è concluso quello penale che abbia accertato, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità penale del donatario.

Pertanto si è ritenuto legittimo «leggere» nella disposizione dell'art. 802 c.c. la condizione secondo la quale il giudice fa decorrere il termine in esame opportunamente dalla data della sentenza penale che dichiara la responsabilità del donatario³⁸.

Inoltre, è stato ribadito³⁹ che in tema di revocazione per ingratitudine della donazione, il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto.

³⁶ Cass., 7 dicembre 1989, n. 5410, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1590; Cass., 3 giugno 1993, n. 6208, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce «Donazione», n. 798.

³⁷ Cass., 17 giugno 1998, n. 6025, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, 1337.

³⁸ Cass., 29 settembre 1959, n. 2630, in *Rep. Giust. civ.*, 1960, I, 1041.

³⁹ Cass., 18 gennaio 2007, n. 1090, in *Mass. Giust. civ.*, 1.

Diversamente si è posta la questione di un errore di diritto da parte del donante circa la qualificazione del contratto, ovvero se donazione o altro tipo di rapporto.

**Revoca
donazione
indiretta**

La giurisprudenza ha, in proposito, chiarito⁴⁰ che il termine di un anno entro cui agire per la revoca per ingratitudine ex art. 802 c.c., di una donazione indiretta nel caso di errore di diritto da parte del donante nella qualificazione del rapporto giuridico originariamente posto in essere, comincia a decorrere a partire dalla data della sentenza che abbia accertato l'avvenuta donazione.

3. La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è disciplinata all'art. 803 c.c. e riguarda l'ipotesi in cui il donante non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, concepiti o meno al tempo della donazione e a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 3 luglio 2000, n. 250, la sopravvenienza e la sopravvenuta conoscenza di figli naturali sono state equiparate a quelle di figli legittimi⁴¹.

In particolare, la sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 803 c.c. nella parte in cui prevedeva che, nel caso di sopravvenienza di figlio naturale, la donazione poteva essere revocata solo se il riconoscimento del figlio fosse intervenuto entro due anni dalla donazione⁴².

Prima di tale sentenza, infatti, il legislatore del 1942 aveva subordinato l'azione al presupposto che il riconoscimento di figlio naturale avvenisse entro due anni dalla donazione e al tempo dell'atto egli non avesse avuto notizia dell'esistenza del figlio.

Il problema di **incostituzionalità** è emerso per il presupposto di tale limitazione temporale, non prevista in ipotesi di sopravvenienza di figli legittimi.

Non sussistendo, infatti, una questione di incompatibilità di diritti con quelli della famiglia legittima, ex art 30 Cost., il limite temporale, dichiarato poi incostituzionale dalla richiamata sentenza del 2000, non aveva ragione di essere, né appariva suscettibile di giustificazione alcuna⁴³.

Alla sopravvenienza di un figlio legittimo o naturale o discendente legittimo o naturale, va equiparata l'ipotesi della legittimazione di un figlio

⁴⁰ Cass., 5 maggio 2000, n. 5664, in *Riv. not.*, 2001, 412.

⁴¹ C. Cost., 3 luglio 2000, n. 250, in *Foro it.*, 2001, I, 1100.

⁴² Sul punto, cfr. anche LA SPINA, *La revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli dopo la sentenza n. 250/2000 della Corte Costituzionale*, in *Nuova giur. comm.*, II, 2002, 73 ss.

⁴³ Sul punto, cfr. anche VARANO, *La revoca della donazione per sopravvenienza di figli e la parità tra figli legittimi e naturali*, in *Famiglia*, 2002, 69.

naturale, in considerazione del fatto che questa attribuisce lo *status* di figlio legittimo, e l'ipotesi dell'adozione legittimante.

Inoltre, l'art. 803, 1° co., c.c. fa riferimento unicamente al riconoscimento di figlio naturale, mentre è possibile ammettere che la disciplina possa estendersi anche al **figlio giudizialmente riconosciuto**⁴⁴, negando la sussistenza della *ratio* sulla quale si basa la disposizione in oggetto, ovvero lo scopo di consentire al donante un eventuale ripensamento circa la donazione, per assicurare ai figli sopravvenuti un patrimonio più ampio.

**Figlio
naturale e
revoca
della
donazione**

Ciò in quanto il donante, consapevole di un figlio naturale che non ha inteso riconoscere, ha poi disposto una donazione, si presume abbia tenuto conto di tale esistenza del figlio e tuttavia ha ugualmente posto in essere la sua decisione.

Poi, se altri legittimati (il figlio medesimo) abbiano proceduto, successivamente alla donazione, ad ottenere il riconoscimento giudiziale, il donante è pur sempre libero di valutarlo e di procedere all'eventuale revocazione.

Inoltre, la donazione fatta a favore di figli naturali riconosciuti non può essere revocata per sopravvenienza di figli legittimi, così come non può essere revocata la donazione al figlio legittimo per sopravvenienza di altro figlio legittimo⁴⁵.

Per quanto riguarda l'alternativa posta dalla norma in commento, ovvero la sopravvenienza di figli o la conoscenza dell'esistenza degli stessi, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire ed interpretare la volontà del legislatore più volte.

In particolare una pronuncia della S.C. ha affermato⁴⁶ come l'art. 803 c.c., nel regolare la revocabilità della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti legittimi del donante ovvero della conoscenza dell'esistenza degli uni o degli altri, istituisce fra le due categorie una relazione disgiuntiva, dimostrativa dell'intento del legislatore di considerare in via alternativa e di esclusione, tale cioè che – atteso il vincolo meno stretto dei discendenti col donante – la sopravvenienza o conoscenza dell'esistenza dei figli, se non fatte valere ai fini della revoca, precludono la possibilità della revoca stessa in relazione a sopravvenienza o conoscenza di discendenti legittimi.

⁴⁴ TORRENTE, *op. cit.*, 576; BIONDI, *Le donazioni*, cit., 1073; GARDANI CONTURSI LISI, *op. cit.*, 512; GUARNERI, *La dichiarazione giuridiziale di paternità o di maternità naturale quale presupposto per la revoca della donazione*, in BONILINI (diretto da), *op. cit.*, 1116. Cass., 9 marzo 1996, n. 1935, in *Foro it.*, 1996, I, 1229.

⁴⁵ Sul punto, ved. anche DE CUPIS, *Sulla revocazione della donazione per riconoscimento di un figlio naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, 275.

⁴⁶ Cass., 1° marzo 1994, n. 2031, in *Foro it.*, 1995, I, 1307.

Secondo l'opinione dominante, scopo della norma di cui all'art. 803 c.c. sarebbe quello di fornire uno strumento al donante per rendere inefficace la donazione qualora lo stesso non avrebbe disposto a favore di un terzo estraneo se fosse stato a conoscenza al momento della donazione dell'esistenza di un figlio o della sua nascita⁴⁷.

Sulla stessa linea interpretativa, è stato risolto il problema della sopravvenienza di un nipote.

Revoca per sopravvenienza di un nipote

Infatti, la S.C. ha ulteriormente precisato⁴⁸ che in tema di revocazione della donazione, la sopravvenienza di un nipote, che intervenga dopo che si sia già verificata la sopravvenienza del genitore stesso, non opera come nuova causa di revocazione.

Altri ha precisato che l'art. 803 c.c. consente la revoca anche se il figlio fosse già concepito al tempo della donazione e, quindi, la conoscenza del concepimento non ostacola, secondo il disposto, la revocazione⁴⁹.

Discusse sono, pertanto, le ragioni che muovono la norma in esame che, secondo una non recente dottrina, devono essere ricercate, ad esempio, nella tutela dell'interesse familiare alla sopravvenienza di figli⁵⁰.

Tuttavia, l'interesse – c'è da precisare – **esclusivamente patrimoniale**, dei figli sarebbe già garantito dalle norme che prescrivono la riduzione delle donazioni per lesione della quota di legittima⁵¹, anche se queste operano successivamente al decesso del donante, mentre l'art. 803 c.c. consente di operare in un tempo anteriore.

Ed infine, poiché la scelta della revocazione è puramente discrezionale e il donante ha il diritto di rinunciarvi, la ragione di tutelare un interesse superiore della famiglia appare essere priva di fondamento giuridico⁵², altrimenti la revoca opererebbe *ope legis*.

Pertanto è una situazione giuridica sopravvenuta e nuova rispetto alla conclusione del contratto che l'ordinamento ha preso in considerazione come incompatibile rispetto alla scelta pregressa, sulla cui base si fonda la possibilità per il donante di ridimensionare la propria decisione, al di là di una eventuale rilevanza della posizione psicologica del medesimo⁵³.

⁴⁷ In giurisprudenza, Cass., 1° marzo 1994, n. 2031, cit.

⁴⁸ Cass., 1° marzo 1994, n. 2031, cit.

⁴⁹ BIONDI, *Le donazioni*, cit., 1069; GARDANI CONTURSI LISI, *op. cit.*, 501.

⁵⁰ CARPINO, *Revoca di donazione al figlio naturale riconosciuto per sopravvenienza di figlio legittimo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, 804.

⁵¹ Inoltre, qualora venga dichiarata la revocazione, i beni oggetto della medesima rientrerebbero nel patrimonio del donante e nella sua disponibilità, non potendosi escludere una sua personale scelta di donarli nuovamente a terzi o di dissiparli, vanificando così l'ipotetico scopo di tutelare la posizione del figlio.

⁵² Autorevole dottrina osserva come il fondamento della revocazione per sopravvenienza di figli si basa sulla «valutazione legale di fatti apprezzati nell'ambiente sociale come ragionevolmente idonei a fermare o a ridimensionare lo spirito individuale di liberalità»: RESCIGNO, *Manuale di diritto privato italiano*, Napoli, 1977, 563.

⁵³ CARNEVALI, *op. cit.*, 593.

A ben vedere, quindi, l'ipotesi si modella sulla stessa linea ermeneutica di quelle previste per l'ingratitude, ovvero la revocazione della donazione attribuisce al donante un **diritto al ripensamento** per fatti sopravvenuti e oggettivamente incompatibili con la scelta che ha mosso *ab initio* la donazione.

La riconsiderazione di cui all'art. 803 c.c. è fatta su parametri oggettivi, ovvero sulla circostanza che la sopravvenienza di un figlio legittimo, legittimato o naturale riconosciuto, produce una situazione giuridica nuova, cui si ricollegano per il genitore, nuovi diritti e nuovi doveri ai quali adempiere, *ex* artt. 147 e 148 c.c., doveri non presenti al momento della donazione, con la conseguenza che il donante sarà interessato a procurarsi maggiori mezzi patrimoniali necessari all'adempimento di tali sopraggiunti obblighi al fine di soddisfare nuove esigenze a questi connesse.

Sopravvenienza di figlio legittimo e doveri *ex* artt. 147-148 c.c.

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli, secondo il disposto dell'art. 804 c.c., è soggetta al termine di decadenza di cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo o della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, o dell'avvenuto riconoscimento di figlio naturale o del passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

Qualora l'azione si sia estinta per decorso dei cinque anni dalla nascita di un figlio, essa rivive per la nascita eventuale di un altro figlio, donde la irrevocabilità della donazione si otterrà unicamente con la morte del donante, fatti salvi i casi in cui l'azione può essere promossa dagli eredi.

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato i rapporti tra i legittimati ad agire in revocazione nell'ipotesi di morte del donante ed eredi del medesimo.

Una sentenza della Corte di appello di Torino⁵⁴ ha, infatti, stabilito che gli eredi del donante, dopo la morte di questo, sono legittimati a chiedere la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti legittimi, anche quando i presupposti della revocazione si verificano dopo la morte del donante (sopravvenienza di figlio o discendente postumo).

La sopravvenienza di un nipote, dopo che si sia già verificata la sopravvenienza del di lui genitore, figlio del donante, non opera come nuova causa di revocazione.

4. Effetti della revocazione

La sentenza che dichiara la revocazione della donazione ha natura costitutiva e produce effetti obbligatori e non reali, in quanto fa sorgere l'obbligo per il donatario di restituire i beni oggetto della donazione al donante.

⁵⁴ App. Torino, 30 ottobre 1989, in *Riv. notariato*, 1991, 154.

In particolare, la sentenza elimina il titolo di acquisto nella sfera giuridica del donatario e ripristina automaticamente in capo al donante la titolarità dei beni oggetto della donazione; tuttavia, non pregiudica gli eventuali **diritti dei terzi** acquistati *medio tempore* sui beni donati.

L'art. 807, 1° co., c.c., dispone che il donatario, qualora i beni siano ancora nella sua disponibilità, deve restituirli insieme ai frutti da questi eventualmente prodotti, con decorrenza dal giorno della domanda di revocazione.

Passaggio
in giudica-
to della
sentenza
di revoca-
zione

Di conseguenza, come già accennato poc'anzi, la titolarità dei beni verrà riacquistata in capo al donante *ipso iure* nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha ammesso la revocazione, mentre la materiale disponibilità degli stessi deve essere realizzata dal donatario.

Qualora i beni siano stati alienati dal donatario, si pone la questione se la somma equivalente che egli deve restituire debba essere rivalutata qualora si sia verificata una **svalutazione monetaria** *medio tempore*, ovvero tra la domanda e la sentenza.

Alcuni, pur in via dubitativa, ritiene che essendo questo un debito di valore, sarebbe ammissibile la rivalutazione⁵⁵.

Il donatario che aliena l'oggetto della donazione prima della domanda, sarà obbligato a restituire al donante il valore del bene al tempo della donazione, con i relativi frutti, mentre la legge salva l'acquisto del terzo in buona fede.

Nell'eventualità che il bene perisca nel patrimonio del donatario tra il momento della domanda e il passaggio in giudicato della sentenza di revocazione, nulla disponendo la norma in proposito, alcuni ha ritenuto che il donatario sia tenuto alla restituzione del valore se viene provata la sua colpa⁵⁶, in quanto, in corso di giudizio, il cui esito non è ancora dichiarato, il donatario deve assumere una condotta prudente e di cura diligente verso il bene oggetto di revocazione, in attesa della sentenza finale.

La ragione di tale impostazione ermeneutica risiede nel fatto che il donatario, verso il quale viene instaurato un procedimento per l'accertamento delle condizioni che potrebbero rendere inefficace la donazione ottenuta, non è più legittimato a chiamarsi «titolare» del bene di cui proprio attraverso il procedimento avviato, si sta valutando la titolarità.

In qualità, quindi, di proprietario sotto **condizione risolutiva** del diritto acquisito per effetto della donazione, deve comportarsi secondo le regole di correttezza e di diligenza che sono imposte dall'ordinamento a tutti coloro che detengono, secondo un titolo qualificato, un bene del quale si sta accertando la proprietà effettiva.

⁵⁵ ASCARELLI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, sub art. 1277-1284, Bologna-Roma, 1963, 500.

⁵⁶ BIONDI, *Le donazioni*, cit., 1051; CARNEVALI, *op. cit.*, 598; CATAUDELLA, *op. cit.*, 159.

Mentre, se il bene perisce in tempo anteriore alla domanda, indipendentemente dalla colpa del donatario, questi non sarebbe tenuto a risponderne, poiché non era ancora stata avanzata domanda di revocazione ed inoltre perché in qualità di effettivo proprietario, in questo momento temporale, non è tenuto dalla legge ad alcun comportamento diligente.

**Donatario
e posses-
so in buo-
na fede**

Nella distinta ipotesi in cui il donatario abbia apportato miglioramenti al bene oggetto di revocazione, valgono le regole previste per il possessore di buona fede, ovvero egli avrà diritto ad un indennizzo proporzionale al valore additivo ottenuto dal bene in seguito ai miglioramenti effettuati (artt. 1148, 1149, 1150, 1151, 1552 c.c.).

Il principio generale della retroattività della domanda giudiziale comporta, quindi, che la restituzione cui è obbligato il donatario, abbia carattere esecutivo e non costitutivo, poiché l'effetto reale si è già realizzato con la sentenza.

La disposizione prevista nel 2° co. dell'art. 808 c.c., secondo la quale nell'ipotesi che il donatario, prima della **trascrizione** della domanda di revocazione, abbia costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscano il valore, deve indennizzare il donante per l'eventuale diminuzione di valore degli stessi, ha dato luogo a contrastanti interpretazioni.

Ovvero, tale indennizzo è dovuto unicamente nell'ipotesi che i diritti reali costituiti siano opponibili dal terzo al donante, e quindi quando l'atto di costituzione dei diritti reali sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revoca.

Pertanto, il donatario, al pari della circostanza secondo la quale è tenuto a versare al donante il valore dei beni alienati qualora la revocazione non sia opponibile al terzo acquirente, è obbligato ad indennizzare il donante della diminuzione di valore che i beni abbiano subito per effetto della costituzione di diritti reali a favore di un terzo sui beni oggetto di revocazione i quali, per effetto di anteriore trascrizione, siano divenuti intoccabili.

In merito al *quantum* da restituire al donante, nell'ipotesi di una donazione mista, la giurisprudenza è intervenuta precisando la modalità per individuare la differenza da restituire.

In particolare⁵⁷, con riguardo ad una compravendita a prezzo di favore, integrante *negotium mixtum cum donatione*, l'atto di liberalità (indiretta) e, correlativamente, l'arricchimento del beneficiario sono configurabili limitatamente alla differenza fra il valore di mercato del bene e il suddetto prezzo. Ne consegue, in caso di revocazione della liberalità, che solo quella differenza deve essere restituita al venditore-donante.

⁵⁷ Cass., 21 ottobre 1992, n. 11499, in *Mass. Giust. civ.*, 1992, 10.

Per quanto, invece, attiene al rapporto tra terzo acquirente e regime della trascrizione, è necessario effettuare alcune precisazioni in linea con la natura dell'oggetto della donazione.

In altri termini, se la donazione abbia avuto ad oggetto beni mobili, il terzo che ha acquistato in buona fede in forza di un titolo astrattamente idoneo e abbia avuto la materiale consegna del bene, diventa titolare per effetto della regola *ex art. 1153 c.c.*, possesso vale titolo.

Trascrizione della domanda di revocazione

Mentre, nell'ipotesi di beni immobili e mobili registrati opera il principio della trascrizione che tutela il donante rendendo la revocazione opponibile ai terzi che abbiano trascritto il proprio acquisto dopo la trascrizione della domanda giudiziale.

Si potrebbe verificare anche l'ipotesi per cui non sia trascritta dal donante la domanda di revocazione, e neanche il terzo abbia trascritto il suo acquisto.

In questo caso, la soluzione viene offerta dal confronto fra la data della notifica della domanda di revocazione e la data dell'atto di vendita al terzo e se quest'ultima risulta anteriore alla prima, l'acquisto del terzo viene salvaguardato⁵⁸.

Nell'ulteriore ipotesi di vendita del bene immobile da parte del donatario dopo la domanda di revocazione e in pendenza del relativo processo, la sentenza di revoca non sarà opponibile al terzo che abbia trascritto comunque in via anteriore alla trascrizione della domanda di revoca.

Da tali interpretazioni si deduce una precisa volontà del legislatore rivolta alla tutela degli acquisti del terzo, avvenuti in buona fede, offrendo una rete articolata di norme che salvaguardano, in linea di principio, la circolazione dei beni e la stabilità e chiarezza dei rapporti giuridici e commerciali.

⁵⁸ CARNEVALI, *op. cit.*, 599; GARDANI CONTURSI LISI, *op. cit.*, 536.